



APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL
28/12/2018 CONVOCATA CON NOTA
Prt.G.0022510/2018 - U - 22/12/2018

REGOLAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per ravvedimento operoso si intende la possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.

ART. 2 - OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO

1. In relazione ad un parziale od omesso versamento, la normativa nazionale vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione avvalendosi:

- del cd "**ravvedimento veloce**" (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo), che prevede sanzioni pari a **0,1%** (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;
- del cd "**ravvedimento breve**" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad **1/10** del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall'omissione;
- del cd "**ravvedimento intermedio**" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad **1/9** del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;

- del cd "**ravvedimento lungo**" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), che prevede sanzioni pari ad **1/8** del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

2. In relazione ad un parziale od omesso versamento, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 472/1997, il comune permette al cittadino di sanare in ogni momento, purché non sia iniziata alcuna attività di controllo da parte del comune, la propria posizione, nei seguenti modi:

a) entro 2 anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, o l'errore, sanzioni pari ad **1/6** del minimo (5,00%);

b) oltre 2 anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, o l'errore, sanzioni pari ad **1/3** del minimo (10,00%);

Alle specifiche sanzioni sopra riportate vanno sommati gli interessi legali (calcolati a giorni).

ART. 3 - OMESSA OD INFEDELE DICHIARAZIONE

1. Nel caso di omissione od infedele presentazione di una dichiarazione, la normativa nazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, prevede la possibilità di versare una sanzione pari ad un decimo del minimo se la stessa viene presentata entro i successivi novanta giorni.

2. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 471/1997, il Comune permette al cittadino di sanare in ogni momento, purché non sia iniziata alcuna attività di controllo da parte del comune, la propria posizione riguardo ad una mancata od infedele dichiarazione obbligatoria, provvedendo a presentarla o rettificarla tardivamente pagando:

a) *una sanzione pari ad 1/5 del minimo in caso di denuncia presentata dopo il 90° giorno e fino al 365° giorno;*

b) *una sanzione pari ad 1/4 del minimo in caso di denuncia presentata dopo il 365° giorno.*